

LEGGE DEL 29 OTTOBRE 1984, N. 720

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici (1) (2).

(1) *In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 20, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il D.M. 22 novembre 1985, il D.M. 27 dicembre 1985, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e il comma 45 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.*

(2) *Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:*

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 7; Circ. 13 febbraio 2001, n. 8;*

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 7 agosto 2001, n. 79/E; Ris. 11 giugno 2002, n. 181/E;*

- *Ministero delle finanze: Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 5 marzo 2001, n. 20/E.*

1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372 (4), con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanonici e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi (3).

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale (4).

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.

(3) Il D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, il D.L. 24 marzo 1984, n. 37, il D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e il D.L. 25 luglio 1984, n. 372 non sono stati convertiti in legge.

(4) Vedi, anche, l'art. 18, D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

(5) Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi del presente comma, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stato stabilito nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1998, n. 296); nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dal D.M. 9 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1999, n. 291); nella misura del 3,50% lordo, con decorrenza 1° luglio 2000, dal D.M. 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 180); nella misura del 3,05% lordo dal 1° al 30 novembre 2001 e nella misura del 2,75% lordo, con decorrenza dal 1° dicembre 2001, dall'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001; nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, dal D.M. 30 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2003, n. 28); nella misura dell'1,75% lordo, con decorrenza dal 1° luglio 2003, dall'articolo unico, Decr. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 31 luglio 2003, n. 176); nella misura del 2,25% lordo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'articolo unico, Decr. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299).

1-bis. 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge (6).

4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge (7) (8).

(6) Articolo aggiunto dall'art. 24-bis, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

(7) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 194 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis comma 4-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

2. Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119 .

Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (9).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B (10).

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(9) Vedi, anche, l'art. 35, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n. 67, l'art. 21, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, e l'art. 16, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 1985, n. 243 (Gazz. Uff. 6 novembre 1985, n. 261-bis), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, quarto comma, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle regioni dalla tabella B alla tabella A, annesse alla legge medesima.

3. ... (11).

(11) Apporta modifiche e integrazioni all'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tabella A (12)

Accademia nazionale dei Lincei

- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n.266/1993
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica

- Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (13)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce rossa italiana (14)
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma

- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare
- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) *(15)*
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n.142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
- Province
- Regioni *(16)*
- Riserva fondo lire UNRRA
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze *(17)*
- Società degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei

- Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) (18)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti
- Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale

(12) La presente tabella da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e successivamente modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.C.M. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dal D.P.C.M. 14 settembre 1994, dall'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, L. 21 dicembre 1996, n. 665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, è stata nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e così modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283). Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Il presente ente è stato inserito dall'art. 8, comma 3, D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 454.

(14) Vedi, anche, l'art. 46 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

(15) Il presente ente è stato inserito dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200.

(16) Le regioni sono state inserite dall'art. 66, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(17) Aggiunta dall'art. 1, D.M. 28 settembre 2000, n. 301 come modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

(18) Con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, è stato operato il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59.

Tabella B (19)

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa congruaggio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda
- INAIL
- INPDAP

- INPS
- IPSEMA
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto postelegrafonici
- Istituto superiore di sanità
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia

(19) La presente tabella già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1989, n. 30) e modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 è stata nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e così modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 26 settembre 2005 e dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2005, n. 283). Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 46 dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

Data di aggiornamento: 15/05/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29/10/1984